

Infomobility S.p.A.

Avviso per l'individuazione di un soggetto interessato a svolgere attività integrate di noleggio in sharing di biciclette e monopattini in comune di Parma in regime di autorizzazione.

1

Capitolato

Art. 1.	Premessa e obiettivi	3
Art. 2.	Oggetto dell'autorizzazione	5
Art. 3.	Natura del servizio.....	5
Art. 4.	Durata dell'autorizzazione	6
Art. 5.	Tipologia del sistema	6
Art. 6.	Aree, ambiti e modalità operative.....	7
Art. 7.	Stazioni virtuali.....	8
Art. 8.	Stazioni 'hub'	9
Art. 9.	Dimensionamento della flotta.....	10
Art. 10.	Caratteristiche dei veicoli	11
Art. 11.	Gestione delle flotte	13
Art. 12.	Avviamento del servizio	14
Art. 13.	Modalità generali di svolgimento delle attività e prestazioni da garantire.....	15
Art. 14.	Altri obblighi dell'Operatore autorizzato	17
Art. 15.	Monitoraggio del servizio.....	18
Art. 16.	Carta del servizio e Regolamento d'uso	19
Art. 17.	Attività complementari e di supporto.....	20

Art. 18.	Estensione del servizio e servizi finalizzati	21
Art. 19.	Struttura e livelli tariffari	21
Art. 20.	Agevolazioni per lo svolgimento delle attività	23
Art. 21.	Sponsorizzazioni e sfruttamento di spazi pubblicitari	24
Art. 22.	Sanzioni	24
Art. 23.	Revoca	26
Art. 24.	Nomina dei responsabili	28
Art. 25.	Ricavi dell'Operatore autorizzato	29
Art. 26.	Valore economico stimato dell'autorizzazione	29
Art. 27.	Piano economico finanziario e contributo pubblico	30
Art. 28.	Aggiornamento delle specifiche del servizio e sopravvenienze normative	31
Art. 29.	Copertura assicurativa	32
Art. 30.	Garanzia fideiussoria	34
Art. 31.	Cessione del provvedimento autorizzatorio e dei crediti derivanti	34
Art. 32.	Norme in materia di sicurezza	35
Art. 33.	Osservanza delle leggi sul lavoro e sulla previdenza sociale e rispetto dei contratti collettivi di lavoro	35
Art. 34.	Norme di rinvio	36
Art. 35.	Responsabilità	36
Art. 36.	Rilascio del provvedimento autorizzatorio	37
Art. 37.	Clausola di legalità	37
Art. 38.	Tracciabilità dei flussi finanziari	38
Art. 39.	Controversie – Foro competente	38
Art. 40.	Trattamento dei dati	39

Art. 1. Premessa e obiettivi

Il Comune di Parma è fortemente impegnato nello sviluppo e in percorsi di valorizzazione delle politiche della mobilità sostenibile, quale esigenza e possibilità, per persone e merci, di muoversi sul territorio nelle migliori condizioni di rispetto dell'ambiente e del contesto socioeconomico della città.

In tal senso ha approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.117 del 02/04/2025 il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 2025-2035 (PUMS), che ha tra i propri obiettivi strategici la promozione dei servizi di mobilità condivisa ed annovera fra i suoi principali obiettivi l'ottimizzazione sull'utilizzo delle risorse di mobilità e la riduzione della dipendenza dall'uso dell'auto privata negli spostamenti, attraverso misure di riduzione del tasso di motorizzazione in città che lo allineino a quello delle migliori realtà nordeuropee, e valorizzando forme di condivisione dell'uso dell'auto e della bicicletta, di promozione e di innovazione tecnologica e gestionale nell'ambito della condivisione dei trasporti (car sharing, bike sharing, car pooling, etc.).

Più specificamente il PUMS conferma il ruolo assunto dai servizi di biciclette e monopattini in sharing a supporto della ciclabilità e della mobilità attiva; la società Infomobility S.p.A., svolte le analisi di mercato sulla base di quanto indicato nella delibera di Giunta Comunale n. 308-2024 del 18/09/2024, ha affidato in via sperimentale per la durata di un anno il servizio integrato di micromobilità condivisa con biciclette muscolari, biciclette elettriche e monopattini elettrici condivisi ad un unico operatore a partire dal mese di novembre 2024.

Il PUMS, anche sulla base del positivo andamento della sperimentazione, prevede di incrementare la flotta e l'area operativa, sino a ricomprendere le aree periferiche e le frazioni più popolate.

Alla luce dei risultati positivi ottenuti nel periodo di sperimentazione evidenziati dalla Relazione sull'andamento del servizio Prot. n. 709 U MS del 25/06/25 trasmessa al Comune da Infomobility, il Comune con Delibera di Giunta Comunale n. 350-2025 del 22/10/2025 ha espresso parere favorevole ad istituire il servizio di bike sharing e micromobilità elettrica condivisa in forma strutturale, garantendo continuità, integrazione con il sistema urbano e piena disponibilità ai cittadini.

A tal fine il Comune di Parma, con Delibera di Giunta Comunale n. 350-2025 del 22/10/2025, ha stabilito che la gestione dei servizi di sharing mobility, quali il bike sharing e la micromobilità elettrica a flusso libero, non configura l'erogazione di un servizio pubblico locale a rilevanza

economica affidato in esclusiva bensì consiste nel rilascio di un'autorizzazione all'esercizio di un'attività economica aperta a una pluralità di operatori, disciplinata dalle regole del mercato e nel rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione e che quindi tale tipologia di servizio rientra tra le attività soggette a regime autorizzatorio ai sensi del D.Lgs. 59/2010, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE.

Il Comune di Parma con Delibera di Giunta Comunale n. 350-2025 del 22/10/2025 ha quindi dato mandato a Infomobility di gestire la selezione di operatori interessati per l'esercizio di attività imprenditoriali in libero mercato (gestione del servizio integrato di noleggio in sharing di biciclette e monopattini nel territorio del Comune di Parma) che, per loro natura e/o modalità di esecuzione, debbono essere autorizzate e limitate nel numero di accessi per motivi imperativi di interesse generale o per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili così come previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 59/2010 (attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

In particolare, anche sulla base di quanto emerso dalla sperimentazione, tenuto conto della natura e delle dimensioni della Città di Parma ed in particolare del suo centro storico, risultano limitati gli spazi disponibili sulla viabilità pubblica destinati o destinabili alla sosta per le biciclette e i monopattini in condizioni di decoro e di ordine pubblico. Inoltre, in tal modo si consentirà di offrire un servizio efficiente per i cittadini e i visitatori nonché garantire condizioni operative e di mercato che rendano possibile il raggiungimento di un ragionevole equilibrio economico di impresa.

Pertanto, in attuazione del principio di proporzionalità e bilanciamento degli interessi pubblici e privati che rilevano nella fattispecie, risulta necessario contingentare le autorizzazioni per il servizio in parola, così come previsto dall'art. 16 del D.lgs. n. 59/2010.

E, per tale ragione, in forza degli atti normativi richiamati e delle considerazioni svolte, per ragioni di efficienza, ragionevolezza, proporzionalità e tutela degli interessi pubblici sottesi al servizio in parola, in primis la tutela della sicurezza ed ordine della viabilità pubblica nonché del decoro e dell'immagine della Città, risulta opportuno individuare un unico operatore che svolga contemporaneamente il servizio di noleggio di monopattini e di bike sharing con biciclette elettriche e biciclette muscolari.

La pubblicazione del presente Avviso è stata approvata dall'Amministratore Unico di Infomobility con determina n. 9/26 del 30/3/26.

Art. 2. Oggetto dell'autorizzazione

Oggetto dell'autorizzazione è l'esercizio di un servizio di interesse pubblico di mobilità in sharing per il Comune di Parma, da attuarsi con biciclette sia elettriche che muscolari e con monopattini elettrici.

Il servizio richiesto è del tipo misto sia *free floating* che con punti prefissati di presa e rilascio, ma senza la necessità di avere stazioni di aggancio obbligato dei veicoli.

Il presente Avviso non ha ad oggetto l'affidamento di un contratto pubblico disciplinato dal D.lgs. n. 36/2023.

Il presente Avviso ha ad oggetto, esclusivamente, l'invito a presentare manifestazioni di interesse ai fini del contingentamento delle autorizzazioni, ai sensi e per gli effetti del sopra richiamato art. 16 del D.lgs. n. 59/2010.

Il presente Avviso definisce in dettaglio le modalità di realizzazione del servizio, gli standard prestazionali minimi, le caratteristiche dei mezzi, gli strumenti e le modalità operative richieste al soggetto privato. Esso individua inoltre i criteri di valutazione delle proposte e il contributo pubblico massimo riconoscibile a sostegno dell'equilibrio economico dell'attività, a fronte degli obblighi di servizio richiesti.

L'operatore autorizzato esercita l'attività in autonomia organizzativa ed economica assumendone integralmente il rischio operativo. Il contributo pubblico massimo riconosciuto ha natura di sostegno economico parziale e non è idoneo a configurare un corrispettivo contrattuale tipico dei contratti pubblici.

Il servizio, attivo tutti i giorni dell'anno per 24 ore, dovrà essere attuato nelle modalità previste dal presente Capitolato e integrato da quanto ulteriormente proposto dal soggetto autorizzato (di qui in avanti, Operatore autorizzato) in sede di offerta.

Art. 3. Natura del servizio

Il servizio di mobilità con biciclette e monopattini condivisi costituisce una componente essenziale dell'offerta del trasporto urbano, e riveste pertanto un interesse generale che giustifica e richiede azioni di supporto organizzativo, finanziario e regolativo da parte del Comune di Parma.

Costituisce attività economica di interesse generale e, date le specifiche condizioni del contesto, nonché gli obblighi di servizio richiesti, si ritiene indispensabile operare attraverso l'istituto

dell'autorizzazione di servizi che preveda il riconoscimento di un contributo pubblico definito in misura tale da lasciare che il rischio operativo resti pienamente in carico all'Operatore autorizzato. L'autorizzazione abilita l'operatore allo svolgimento dell'attività nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente Capitolato, senza configurare l'affidamento di un servizio pubblico.

Non rientrano nella definizione di esclusività altre tipologie di servizi non riconducibili a quelli di cui al presente Capitolato, quali per esempio i servizi di gestione di biciclette/monopattini condivisi a livello aziendale e nell'ambito di circuiti non aperti al pubblico, ovvero servizi di renting che non prevedono l'uso di spazi pubblici per la presa e la riconsegna.

Inoltre, considerato che il servizio di sharing mobility è altresì funzionale al perseguimento degli obiettivi istituzionali del Comune di Parma di riduzione del traffico automobilistico e dell'inquinamento, le occupazioni strumentali all'espletamento di tale servizio rientrano tra le esenzioni dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale previste ex art. 1, comma 833, lettera a) della Legge 160/2019.

Art. 4. Durata dell'autorizzazione

Le attività oggetto del presente bando saranno concesse per un periodo di 48 mesi.

Tale periodo potrà essere rinnovato, se permarranno le condizioni normative e l'interesse da parte dell'Amministrazione Comunale, per ulteriori 24 mesi.

Art. 5. Tipologia del sistema

Il sistema proposto dall'Operatore deve consentire sia il funzionamento basato su stazioni ("station based") con presa e riconsegna dei veicoli in sharing in punti predefiniti (stazioni virtuali), sia il funzionamento a flusso libero ("free floating") con presa e riconsegna dei veicoli in qualunque punto all'interno dell'area operativa, ovvero in modalità ibrida tra le due.

Si sottolinea in ogni caso come, fatte salve le modalità di funzionamento sopra definite, il sistema da realizzare è essenzialmente impostato sull'uso delle stazioni virtuali, prevedendo da una parte la diffusione di queste ultime sino a coprire l'intera area operativa e, dall'altra, l'adozione di opportuni meccanismi di incentivo/disincentivo per forzarne/favorirne l'utilizzo.

Si ricorda peraltro che, a seguito delle recenti modifiche normative introdotte, l'uso delle stazioni virtuali è reso sempre obbligatorio per i monopattini.

L'accesso al sistema, così come le informazioni necessarie per il suo utilizzo, deve avvenire attraverso l'uso di un'applicazione dedicata su smartphone scaricabile almeno dagli store online Apple e Google.

L'applicativo deve obbligatoriamente consentire anche lo sblocco multiplo di almeno 4 veicoli. Esso deve consentire un agevole trattamento dei casi di sblocco di un veicolo non funzionante, consentendo l'automatico e immediato annullamento della procedura di noleggio e delle relative transazioni economiche.

Art. 6. Aree, ambiti e modalità operative

L'area operativa del servizio è riportata nella mappa allegata (Tavola A), e comprende l'intera area compresa entro la cerchia delle tangenziali, oltre ad alcune addizioni esterne.

All'interno dell'area operativa sono individuate tre diverse zone: A, B e C;

- nelle zone A e nelle zone C il rilascio è consentito unicamente nelle stazioni virtuali;
- nelle zone B il rilascio è libero lungo gli ambiti coincidenti con i tratti della viabilità principale individuati in mappa (Tavola B) e vincolato all'uso delle stazioni virtuali all'esterno di tale rete.

All'interno delle zone A e B sono altresì indicate gli ambiti dove è vietato il rilascio e il transito (seppur non in modo esaustivo), nonché quelli nei quali va imposta la limitazione di velocità a 6 km/h per i monopattini e, se la tecnologia adottata lo consente, va fermata l'assistenza alla pedalata al di sopra dei 10 km/h per le e-bike.

Nel corso della durata dell'autorizzazione Infomobility potrà chiedere di variare la delimitazione degli ambiti senza che questo implichi la revisione delle condizioni contrattuali, sempre che non venga modificata la perimetrazione delle aree operative.

Tali variazioni dovranno essere inserite nell'app utente entro 10 giorni lavorativi dalla data di invio della comunicazione formale da parte di Infomobility.

Il rilascio dei veicoli, sia nelle stazioni virtuali che in spazi non predefiniti laddove consentito, deve sempre essere effettuato senza costituire intralcio o pericolo per la circolazione degli altri utenti della strada, con particolare attenzione ai pedoni e ai soggetti diversamente abili; in particolare non potrà essere parcheggiato un veicolo senza fare in modo che nella parte rimanente dello spazio sia assicurata la regolare e sicura circolazione dei pedoni e delle persone con disabilità.

Il rispetto dei luoghi di presa e consegna e delle corrette modalità di rilascio sono principalmente affidati al sistema di geolocalizzazione dei veicoli, alle procedure previste per la chiusura delle corse e ai meccanismi premiali/sanzionatori. L'efficacia, la ragionevolezza e la comprensibilità degli strumenti tecnici e gestionali previsti dall'Operatore per operare e rendere efficace tale controllo costituiscono importanti elementi di valutazione ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio.

Art. 7. Stazioni virtuali

Le 'stazioni virtuali' sono costituite da rastrelliere o da semplici spazi delimitati con segnaletica orizzontale e, ovunque possibile, verticale, e sono individuate attraverso le loro coordinate GPS; la loro localizzazione andrà riportata nell'app utente.

La localizzazione e la tipologia delle stazioni virtuali esistenti è riportata nella tavola B allegata, dove sono differenziate le stazioni attualmente in esercizio, le vecchie postazioni del bike sharing *station based* preesistente e, limitatamente alle zone A e B, le rastrelliere pubbliche.

Per le sole zone C sono anche riportate le localizzazioni di massima delle stazioni virtuali integrative da realizzare, mentre per le altre zone l'Operatore dovrà, nei tempi di cui all'art. 12 sviluppare una proposta di integrazione.

Per tutte le stazioni integrative l'Operatore dovrà fornire lo schema progettuale da sottoporre alla successiva verifica, approvazione e autorizzazione da parte di Infomobility e Comune di Parma.

Quale criterio orientativo per sviluppare tale proposta relativamente alle zone A e B si indica l'obiettivo di contenere entro 200 m. la distanza tra due stazioni virtuali o tra una stazione e un'asse del *free floating*.

La realizzazione delle stazioni aggiuntive è da intendersi a cura e spese dell'Operatore autorizzato, così come la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale delle stazioni sia esistenti che di nuova realizzazione.

Resta escluso ogni onere relativo all'acquisto, posizionamento e manutenzione delle rastrelliere.

L'Operatore autorizzato potrà richiedere, anche in corso di esecuzione del contratto, di integrare tali luoghi con nuove stazioni virtuali, che al solito dovranno essere assentite da Infomobility e Comune di Parma e realizzate a propria cura e spese.

Analogamente, Infomobility potrà decidere di realizzare, a propria cura e spese, nuove stazioni virtuali, che l'Operatore autorizzato dovrà inserire nel proprio sistema e di cui dovrà curare la manutenzione, senza che questo implichi la revisione delle condizioni di rilascio del provvedimento autorizzatorio.

Nella zona B, anche all'interno delle aree individuate come ambiti free floating la presenza di una stazione virtuale deve poter disincentivare il rilascio dei veicoli entro il raggio di 50 m. dalla stazione medesima.

La realizzazione di ulteriori stazioni virtuali consentirà pertanto sia all'Operatore autorizzato che a Infomobility di modificare nel periodo di durata dell'autorizzazione l'ambito free floating rispetto a quanto inizialmente previsto.

Si precisa sin d'ora che le stazioni virtuali previste a servizio del Campus universitario dovranno essere previste in corrispondenza di ciascun plesso presente, restando interne a un ambito privato che resta accessibile indicativamente dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 20; di tale limitazione l'Operatore autorizzato dovrà tener conto per programmare le attività di gestione della flotta.

Analogamente dovranno essere previste diverse stazioni virtuali distribuite internamente al plesso ospedaliero, previo accordo con l'Ente responsabile coinvolto.

Art. 8. Stazioni 'hub'

Al fine di qualificare il servizio come modalità di trasporto urbano pienamente affidabile ed efficiente, integrata con il trasporto pubblico nonché territorialmente equilibrata, sono individuate 7 stazioni 'hub' rispetto ai quali l'attività di riposizionamento dei veicoli deve garantire una costante presenza di veicoli almeno nella fascia 7-9 a.m. e, limitatamente agli hub della stazione ferroviaria, dell'Ospedale, del Campus Universitario, di Barriera Repubblica e di Piazzale S.Croce anche nella fascia 17-19 p.m.

Di seguito è riportata la lista di tali stazioni, mentre la loro localizzazione è sempre riportata nella tavola B. Il rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo sarà verificato da Infomobility sulla base dei dati di monitoraggio del servizio di cui all' art. 15.

	Stazioni hub
1	Barriera Repubblica
2	Crocetta
3	La Villetta
4	Ospedale (Viale Osacca)
5	Piazzale S. Croce
6	Stazione ferroviaria
7	Via Traversetolo
8	Campus Universitario (Cinecity)

L'Operatore potrà in sede di offerta prevedere altri hub rispetto ai quali garantire la presenza di veicoli, con particolare riferimento alla efficace distribuzione delle biciclette muscolari.

In corso di esecuzione del servizio Infomobility, anche su richiesta dell'Operatore autorizzato, potrà disporre modifiche della localizzazione di tali stazioni e/o del relativo dimensionamento, a esempio a fronte dei dati di esercizio, di segnalazioni, di variazioni nella localizzazione dei servizi ecc.

Art. 9. Dimensionamento della flotta

Le tipologie di veicoli previsti sono: monopattini, biciclette elettriche e biciclette muscolari.

Il dimensionamento minimo richiesto e massimo assentibile delle flotte complessivamente ammesse a operare è il seguente:

Flotta	Attuale	Minima richiesta	Dimensione massima ammissibile
muscolari	200	300	400
e-bike	350	465	610
monopattini	500	665	870
Totale	1050	1430	1880

Le dimensioni effettive delle flotte saranno quelle specificate nella proposta, e non potranno essere inferiori al valore minimo richiesto.

Si chiarisce che non è possibile sostituire la flotta delle biciclette muscolari con biciclette elettriche attivabili in modalità non elettricamente assistita.

Se le recenti regole imposte dalla normativa vigente all'uso dei monopattini e la conseguente evoluzione della prassi applicativa dovessero rendere il servizio non gestibile da parte dell'Operatore autorizzato, non meno del 70% della dotazione di monopattini dovrà essere sostituita con biciclette elettriche senza che questo comporti modifiche nell'equilibrio del provvedimento autorizzatorio.

La sostituzione, che dovrà sempre essere concordata e formalmente autorizzata da Infomobility, dovrà nel caso essere contestuale al ritiro della flotta dei monopattini.

Per flotta operativa, si intendono i veicoli dispiegati nell'area operativa ed effettivamente disponibili al noleggio, cioè con carica superiore al 15% e/o in condizioni di efficienza che ne consentono l'utilizzo.

L'Operatore autorizzato dovrà garantire costantemente una flotta operativa pari almeno all'85% della dotazione contrattualmente definita per le biciclette elettriche e i monopattini, e al 95% per le biciclette muscolari. Per le biciclette elettriche e i monopattini tali quantità potranno subire delle variazioni stagionali al fine di ridurre ulteriormente il numero di veicoli nei mesi meno favorevoli all'utilizzo del servizio; in ogni caso non si potrà scendere sotto il 70% della dotazione contrattuale per le biciclette elettriche e i monopattini.

Tutte le variazioni, per essere adottate, dovranno sempre essere avanzate formalmente dall'Operatore autorizzato e approvate preventivamente da Infomobility a suo non sindacabile giudizio.

Ogni riduzione non approvata da Infomobility del parco in esercizio verrà sanzionata con l'applicazione della penale di cui all'Art. 22 lett. g).

Infomobility potrà richiedere all'Operatore di incrementare le flotte in esercizio a fronte di variazioni contrattuali da concordare secondo i criteri definiti nell'Art. 28.

L'Operatore potrà a sua volta richiedere di aumentare le dimensioni della flotta previo consenso di Infomobility e senza che l'Operatore autorizzato possa pretendere un incremento del contributo.

Art. 10. Caratteristiche dei veicoli

Tutti i veicoli utilizzati devono essere muniti delle necessarie certificazioni e rispettare le caratteristiche costruttive e di utilizzo imposte dalle normative vigenti anche qualora entrassero in vigore durante il periodo dell'autorizzazione

In particolare, i monopattini dovranno rispettare le disposizioni vigenti relative a targatura, assicurazione e uso obbligatorio del casco.

I monopattini devono inoltre essere dotati di sistemi automatici che ne impediscano il funzionamento al di fuori dei luoghi autorizzati e che obblighino il rispetto delle velocità ammesse nelle diverse zone.

Il rilascio, lo stazionamento e il prelievo dei veicoli non devono richiedere specifici sistemi di aggancio in stazioni dedicate; i veicoli devono pertanto essere dotati di idonei cavalletti e di dispositivi di bloccaggio.

La presenza di eventuali altri dispositivi, oltre a quelli sopracitati, che si dichiara di installare sulle diverse tipologie di veicolo per controllare il comportamento degli utenti costituisce elemento di valutazione ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio.

Tutti i veicoli utilizzati per il servizio devono essere identificabili attraverso un numero univoco posizionato sul mezzo in maniera ben visibile, oltre al logo della Società che esercisce il servizio e allo stemma del Comune di Parma, di misura minima 4x4 cm. Il numero va riferito all'anagrafica dei veicoli tenuta dall'Operatore autorizzato e deve consentire di risalire agli utenti quando questo sia reso necessario a seguito di infrazioni o sinistri.

I monopattini dovranno inoltre essere dotati del contrassegno identificativo di cui all'art.1 c.75 vicies quater della L.160/2019 e s.m.i.. Tale contrassegno potrà sostituire il numero univoco di cui al precedente paragrafo.

All'immissione in servizio i veicoli devono essere nuovi o perfettamente ricondizionati, oggetto di manutenzione costante e quando occorra sostituiti in modo tale da assicurarne la perfetta efficienza in fase di utilizzo.

Alcune biciclette potranno essere attrezzate per il trasporto di colli (cargo bike)¹.

La disponibilità di tale allestimento costituisce elemento di valutazione ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio.

Le caratteristiche dei veicoli dichiarate nella proposta costituiscono elementi di valutazione ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio e dovranno essere garantite per l'intera durata dell'autorizzazione.

¹ Per cargo bike si intendono veicoli dotati di doppio portapacchi atti a trasportare oggetti per un peso compreso tra 10 e 15 kg per l'anteriore e tra 20 e 25 kg per il posteriore, uno dei quali in grado di ospitare un trolley da cabina.

Eventuali modifiche/integrazioni sono ammesse solo se migliorative e dovranno comunque essere formalmente comunicate dall'Operatore autorizzato a Infomobility e da quest'ultimo accettate prima della loro adozione.

Art. 11. Gestione delle flotte

La presenza di veicoli in sosta irregolare, disturbante e/o vandalizzati sia in area pubblica che in area privata, quando non direttamente rilevata e gestita dall'Operatore autorizzato, verrà segnalata da parte di Infomobility, della Polizia Municipale o di altri soggetti formalmente indicati da Infomobility.

A tal fine l'Operatore autorizzato attiverà e comunicherà un indirizzo email dedicato da utilizzare per richieste inerenti al riposizionamento dei mezzi.

Ricevuta la segnalazione l'Operatore dovrà procedere entro il tempo massimo di 12 ore, ridotte a 3 nel caso di intralcio o pericolo alla circolazione dei pedoni e degli altri utenti della strada. Per il calcolo del tempo massimo, nel periodo dalle 22 alle 6 a.m. le ore sono computate al 50%.

Il servizio di rimozione deve essere attivo 24/24 ore.

In caso di soste particolarmente disturbanti o pericolose, ovvero in assenza di un tempestivo intervento da parte dell'Operatore, i veicoli potranno essere rimossi da Infomobility direttamente o per tramite di soggetti da essa incaricati.

In questo caso, oltre all'applicazione delle eventuali sanzioni comminate ai sensi del Codice della Strada e delle sanzioni di cui all'Art. 22 lett. a) del presente Capitolato, i costi dell'operazione di rimozione verranno imputati all'Operatore che potrà rivalersi sull'utente.

Segnalazioni di veicoli da rimuovere potranno essere effettuate anche da privati cittadini direttamente all'Operatore autorizzato attraverso un numero telefonico di contatto e un indirizzo email debitamente pubblicizzati alla cittadinanza.

Le operazioni di riequilibrio delle flotte dovranno garantire da una parte l'efficienza delle attività di noleggio e, dall'altra, una adeguata distribuzione del servizio sul territorio; tali operazioni saranno effettuate secondo le modalità descritte in sede di presentazione della proposta e costituiranno elemento di valutazione ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio.

Una particolare attenzione è richiesta relativamente al segmento delle biciclette muscolari per il quale andranno dettagliati gli indicatori che si intendono adottare a garanzia della loro corretta

distribuzione nelle aree operative e le informazioni statistiche da fornire a Infomobility per la successiva verifica del loro rispetto e dell'eventuale sanzionamento di cui all' Art. 22 lett. 1).

L'Operatore autorizzato si obbliga a effettuare le operazioni di gestione della flotta, e in particolare le operazioni di ricarica dei veicoli, in locali, con macchinari e attraverso procedure conformi alla normativa vigente sulla sicurezza nei posti di lavoro, secondo le disposizioni del D.Lgs. 81/2008.

Art. 12. Avviamento del servizio

Nelle zone A e B le attività di noleggio in sharing dovranno essere avviate, previa presentazione della relativa SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al Comune di Parma, il 45° (quarantacinquesimo) giorno dalla data di rilascio del provvedimento autorizzatorio, salvo diverso accordo tra le parti, garantendo un numero minimo di veicoli almeno pari al 50% della flotta indicata in sede di presentazione della proposta.

Il ritardato avvio delle attività è sanzionato secondo quanto previsto dall' Art. 22 lett. c).

Entro 30 (trenta) giorni dalla data del rilascio del provvedimento autorizzatorio l'Operatore autorizzato è tenuto a trasmettere le proposte di localizzazione delle stazioni virtuali integrative da realizzare a Infomobility, la quale insieme al Comune di Parma a sua volta provvederà entro i successivi 30 (trenta) giorni a verificarle, ove il caso modificarle, e fornire autorizzazione.

La realizzazione delle stazioni virtuali dovrà essere completata entro 30 (trenta) giorni dall' autorizzazione di cui sopra. La ritardata realizzazione delle stazioni virtuali è sanzionata secondo quanto previsto dall' Art. 22 lett. d).

Il dispiegamento della flotta dovrà comunque essere completato entro e non oltre 100 (cento) giorni dalla data di rilascio del provvedimento autorizzatorio.

Se entro i termini suddetti non saranno resi operativi tutti i veicoli previsti, sarà applicata una percentuale di riduzione del contributo pubblico di cui all' Art. 22 lett. c) proporzionale alla percentuale di minor presenza della flotta operativa, calcolata nel suo complesso, rapportata ai giorni di carenza.

Ritardi superiori a 120 (centoventi) giorni potranno comportare la revoca dell' autorizzazione.

Se ritardi non imputabili all' Operatore autorizzato dovessero comportare un' insufficiente dotazione di stazioni virtuali rispetto alle dimensioni di flotta da dispiegare entro i termini di cui sopra, a suo insindacabile giudizio Infomobility potrà richiedere all' Operatore di ridurre temporaneamente tale

flotta fino a quando non saranno realizzate un numero sufficiente di postazioni, senza che questo comporti richieste di integrazioni del contributo pubblico.

Infomobility provvederà a verificare l'effettivo avvio del servizio, con i requisiti previsti nel presente Capitolato, redigendo apposito verbale in contraddittorio fra le Parti.

Per le zone C l'avvio del servizio è posto entro 30 (trenta) giorni successivi all'emissione delle autorizzazioni relative alle proposte di localizzazione delle stazioni virtuali.

Art. 13. Modalità generali di svolgimento delle attività e prestazioni da garantire

L'Operatore autorizzato dovrà garantire le seguenti prestazioni e modalità di effettuazione dell'attività di noleggio:

- a) il noleggio dovrà essere disponibile 24/24 ore e 7/7 giorni. È data facoltà all'Operatore di sospendere momentaneamente le attività di noleggio e di messa a disposizione dei mezzi qualora si verificassero situazioni che possano potenzialmente pregiudicare la sicurezza degli utenti (es. condizioni meteorologiche avverse), dandone preventiva comunicazione tramite PEC a Infomobility che dovrà valutare l'effettiva imputabilità a cause esterne dell'evento. Analoga comunicazione deve essere data tempestivamente dall'Operatore agli utenti attraverso l'applicativo e le piattaforme social;
- b) il servizio potrà subire interruzioni o rilevanti limitazioni sia programmate per manutenzione che non programmate per malfunzionamenti del sistema non dovute a cause esterne per un massimo di 5 episodi all'anno di durata non superiore alle 8 ore oltre i quali si applicheranno le sanzioni di cui all'Art. 22 lett. e).

Le interruzioni programmate dovranno essere comunicate tramite PEC a Infomobility, che dovrà assentirle formalmente, e agli utenti attraverso l'applicativo, con un preavviso di almeno 10 giorni. Le interruzioni interessanti la fascia oraria 22-6 a.m. sono computate al 50% della durata effettiva;

- c) l'Operatore dovrà provvedere a propria cura e spese alla rimozione dei propri veicoli nelle aree e nei periodi interessati da manifestazioni su suolo pubblico così come comunicato da Infomobility con un preavviso di almeno 3 giorni;

- d) il noleggio dovrà essere rivolto a un'utenza indifferenziata, in possesso dei requisiti minimi necessari richiesti e di età maggiore di 14 anni per quanto riguarda le biciclette e di 16 anni per quanto riguarda i monopattini. Le modalità di controllo dell'età richiesta adottate dall'Operatore costituiscono oggetto di valutazione ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio. Resta salvo il potere dell'Operatore autorizzato di impedire l'accesso ai servizi in caso di comportamenti gravemente scorretti che l'Operatore è in grado di documentare, secondo le modalità prestabilite nei termini e condizioni di utilizzo da quest'ultimo definiti e preventivamente comunicati agli utenti;
- e) i comportamenti scorretti potranno comportare l'applicazione di extracosti, sanzioni, richieste risarcitorie e sospensioni temporanee o permanenti dal servizio, ma non potranno inibire l'accesso alle diverse forme tariffarie offerte;
- f) a tutela dell'utenza:
- nel caso di sblocco di un mezzo malfunzionante e impraticabile, l'Operatore deve garantire l'immediata chiusura della corsa consentendo l'automatico e immediato annullamento della procedura di noleggio e delle relative transazioni economiche;
 - nel caso di malfunzionamento improvviso del veicolo durante l'utilizzo con conseguente impossibilità di continuare la corsa, l'Operatore dovrà garantire l'immediata chiusura della corsa consentendo l'automatico e immediato annullamento della procedura di noleggio e delle relative transazioni economiche;
 - nel caso di inattività del veicolo oltre i 60', questo dovrà essere automaticamente bloccato e all'utente andrà addebitato il costo maturato sino a quel momento, oltre alle sanzioni previste nei termini e condizioni di utilizzo preventivamente comunicati agli utenti;
- g) dovrà essere sempre attivo un servizio di *call center* eventualmente sostituito/integrato da *chatbot* contattabile attraverso almeno le seguenti modalità:
- numero telefonico, con costo massimo della chiamata per l'iscritto pari alla tariffa per chiamate verso numero fisso;
 - app per smartphone;
 - indirizzo email dedicato.

La disponibilità e l'estensione temporale di un servizio di *call center* costituisce elemento di valutazione ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio.

Art. 14. Altri obblighi dell'Operatore autorizzato

Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, e senza oneri aggiuntivi a carico di Infomobility, all'Operatore è fatto obbligo di:

- a) garantire il rispetto delle norme nazionali e comunali vigenti e/o sopravvenute che regolano la circolazione e sosta delle diverse tipologie di veicoli previste, richiamandole esplicitamente nel rapporto contrattuale con l'utilizzatore e prevedendo un'adeguata azione di informazione sulle corrette e prudenti modalità d'uso del dispositivo;
- b) formare e mantenere aggiornata l'anagrafica dei veicoli, che dovrà essere sempre consultabile in tempo reale da Infomobility;
- c) mettere a disposizione di Infomobility tutte le informazioni relative ai veicoli, all'uso dei medesimi e agli utenti iscritti al servizio di cui all' Art. 15 del presente Capitolato e produrre con cadenza semestrale un report sull'andamento delle attività, da trasmettere entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza di ciascun semestre, e l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) di cui all' Art. 27, asseverato e corredato da apposita relazione;
- d) effettuare, dopo un anno dall'avvio del servizio e dopo tre anni dall'avvio, indagini 'Customer Satisfaction', il cui risultato dovrà essere comunicato a Infomobility entro il primo trimestre del secondo anno ed entro il primo trimestre del quarto anno;
- e) provvedere a propria cura e spese al ritiro di tutti i veicoli entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza dell'autorizzazione o dalla data dell'eventuale decadenza/revoca della medesima;
- f) sviluppare durante l'intero corso della durata dell'autorizzazione campagne e/o azioni rivolte alla cittadinanza di comunicazione/informazione sui servizi offerti. Caratteristiche, dimensioni ed estensioni di tali campagne costituiscono elementi di valutazione ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio;
- g) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciò dovrà avvenire mediante il puntuale rispetto della normativa dettata dal D. Lgs. n. 198/2006 (c.d. Codice delle pari opportunità), dalla L. n.

68/1999 (normativa per il diritto al lavoro dei disabili), della L. n. 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Inoltre, al fine di garantire la stabilità occupazionale del personale addetto al servizio integrato di noleggio in sharing di biciclette e monopattini, quindi con particolare riferimento al possibile reimpiego e reinserimento del personale dipendente di Infomobility attualmente impiegato nell'attività di riposizionamento dei veicoli in flotta al servizio, pari a n. 1 unità con orario parziale di 28 (ventotto) ore settimanali (part time 70%), inquadrato al livello 5 del CCNL Commercio e con anzianità di servizio di anni 6, l'Operatore autorizzato si impegna a prestare il proprio consenso alla traslazione del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità in capo a quest'ultima, o ad una società controllata o controllante, assicurando la conservazione dell'anzianità di servizio maturata e del medesimo livello retributivo da calcolarsi su 14 (quattordici) mensilità.

Art. 15. Monitoraggio del servizio

L'Operatore autorizzato dovrà fornire con cadenza mensile in forma di report sintetici i principali indicatori di domanda, di offerta e di livello di servizio.

Una puntuale definizione dei dati e delle relative elaborazioni sarà concordata tra le parti sulla base del seguente elenco:

- numero di iscritti al servizio (totali e attivi), suddivisi per tipologia (abbonati /occasional);
- numero di noleggi per tipo di veicolo/tipo di tariffa applicata;
- numero medio di corse, durata media, lunghezza media e incasso medio per tipo di veicolo;
- statistiche su guasti, danneggiamenti, furti subiti;
- numero di noleggi chiusi entro il primo minuto (indicatore di malfunzionamenti.);
- numero di interventi di rimozione/sostituzione mezzi;
- numero e motivo di segnalazioni/reclami;
- numero penali o sanzioni irrogate agli utenti.

Dovranno inoltre essere obbligatoriamente forniti i seguenti dati:

- a) per ogni stazione 'hub' e per ogni giorno;
 - numero di prelievi;
 - numero di rilasci;

- numero minimo di veicoli presenti nella fascia oraria 7-9 e 17-19.
- b) In formato aggregato per ogni ambito di controllo, come definiti dall'Operatore autorizzato (Art. 11) e per ogni giorno:
 - numero di prelievi
 - numero di rilasci
 - numero minimo di veicoli presenti per ora e tipologia
- c) Gli eventuali altri indicatori proposti in sede di presentazione della proposta per consentire il rispetto degli standard di servizio assunti.

L'Operatore autorizzato è inoltre tenuto a fornire all'avvio del servizio o comunque entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'avvio del servizio ad un terzo soggetto indicato da Infomobility l'API (Application Programming Interface) nel formato MDS, utile per sviluppare servizi integrati per il monitoraggio in tempo reale del servizio. In particolare, per ogni veicolo in flotta, dovrà essere possibile accedere alle informazioni di: posizione, tipo di veicolo, dati statistici delle origini e delle destinazioni dei noleggi.

Il mancato adempimento di questo onere è causa di applicazione delle sanzioni previste all'Art. 22 lett. m).

Al fine delle attività di monitoraggio e controllo del servizio l'Operatore è tenuto a concedere a Infomobility almeno n. 3 account per l'utilizzo gratuito del servizio.

Art. 16. Carta del servizio e Regolamento d'uso

L'Operatore autorizzato dovrà redigere, ai sensi della normativa vigente, la Carta dei Servizi con la quale dichiara quali servizi intende erogare, le modalità di erogazione, gli standard di qualità e quantità che intende garantire.

La Carta è integrata dal Regolamento d'Uso, con il quale si definiscono le regole di comportamento, tariffarie e sanzionatorie richieste per l'utilizzo del sistema.

Contenuti minimi della carta dei servizi, redatto sulla base del DPCM 30/12/1998 e da sottoporre alla preventiva approvazione di Infomobility, dovranno essere i seguenti:

- a. l'inquadramento della società che eroga il servizio e le caratteristiche del servizio stesso;
- b. numero, tipo e qualità dei veicoli in servizio;
- c. canali di relazione con la clientela;

- d. trattamento dei dati relativi alla clientela, disponibilità dei dati di esercizio in open source;
- e. regole per il personale operativo;
- f. regole e requisiti per l'accesso e l'utilizzo del servizio;
- g. sistema tariffario applicato;
- h. sistema delle penali e sanzioni per comportamenti scorretti;
- i. diritti di tutela, indennizzi;
- j. indicatori di qualità e di soddisfazione dell'utenza;
- k. modalità e tempi di intervento per danni o malfunzionamenti del sistema e delle attrezzature.

La carta dei servizi dovrà essere resa disponibile almeno in lingua italiana.

Art. 17. Attività complementari e di supporto

L'Operatore autorizzato si impegna ad attivare e comunicare un numero di telefono e indirizzo email dedicato per le forze dell'ordine, per Infomobility e altri soggetti da quest'ultima individuati da utilizzare per richieste inerenti al tempestivo intervento per la rimozione dei mezzi che creino pericolo o intralcio o che non risultino in sosta regolare.

L'Operatore si impegna a concedere il proprio supporto in tutte le azioni di promozione del servizio e si impegna, per almeno 3 giornate all'anno, a condurre, a propria cura e spese, campagne informative sull'utilizzo del servizio.

L'Operatore ha l'obbligo di fornire un supporto tecnico gratuito finalizzato all'integrazione modale e tariffaria con gli altri servizi di mobilità sostenibile presenti o futuri nel territorio metropolitano e di aderire alle piattaforme di integrazione dei servizi che dovessero essere sviluppate dal Comune di Parma o da soggetti dal medesimo accreditati garantendone la piena interoperabilità.

In particolare, si richiede all'Operatore autorizzato la messa a disposizione tramite web service di API (Application Programming Interface), che potranno essere utilizzate all'interno di altre applicazioni per sviluppare servizi integrati per la consultazione dell'offerta in tempo reale, ed eventualmente la prenotazione, l'acquisto e la fruizione dei servizi.

L'Operatore, d'intesa con l'Ufficio Mobility Manager di Area del Comune di Parma, si impegna a sottoscrivere specifiche convenzioni per la promozione del servizio di bike sharing negli spostamenti casa-lavoro presso aziende ed enti del circuito Mobility Manager di cui alla Legge n. 77 del 17.7.2020, a condizioni e per periodi da stabilire in fase di accordo.

Art. 18. Estensione del servizio e servizi finalizzati

Il servizio potrà essere esteso, mantenendo la piena integrazione con quello oggetto della presente autorizzazione, ad altri soggetti previo accordo sottoscritto tra i richiedenti, Infomobility e l'Operatore autorizzato, accordo nel quale vanno in particolare concordati l'aumento della flotta necessaria per mantenere gli stessi livelli di servizio nel capoluogo, le modalità operative e l'eventuale integrazione del contributo richiesto.

Il valore complessivo delle integrazioni al contributo non potrà superare un quinto del valore dell'autorizzazione.

Le condizioni di cui sopra non si applicano per servizi di sharing non integrati con quello oggetto della presente autorizzazione.

L'Operatore autorizzato potrà invece stipulare liberamente accordi con altri soggetti operanti nel territorio comunale, sia pubblici che privati, al fine di fornire servizi finalizzati, cioè esclusivamente destinati a specifici gruppi di utenti, purché lo svolgimento di tali attività non comporti una diminuzione dei livelli di servizio definiti in sede di offerta.

I veicoli utilizzati per i servizi finalizzati dovranno essere chiaramente distinguibili da quelli utilizzati per il servizio di cui alla presente autorizzazione.

Di tali accordi l'Operatore dovrà dare comunque comunicazione a Infomobility che dovrà valutarne la compatibilità con i servizi oggetto dell'autorizzazione.

Art. 19. Struttura e livelli tariffari

Le tariffe base (Pay As You Go) da dichiarare in sede di presentazione della proposta, vanno intese al netto dei sovrapprezzi o sconti di dissuasione o di eventuali altri incentivi/disincentivi e comprensive delle tariffe di sblocco se adottate, e vanno riferite a una corsa-tipo singola di 30' per le biciclette muscolari, e di 20' per le biciclette elettriche e i monopattini. I valori esposti vanno intesi come quelli effettivamente pagati dall'utenza, cioè al lordo IVA ed altri eventuali oneri. Non sono in particolare ammessi depositi cauzionali.

Si precisa che le tariffe base sono quelle applicate ad un utente generico al suo primo accesso e che intende fare una corsa singola, senza essere collegate a forme di accesso particolari come abbonamenti, offerte speciali, premialità, sconti, agevolazioni ecc.

Le tariffe proposte non potranno superare le tariffe attualmente in vigore, qui di seguito indicate:

- € 5.80 per le e-bike;
- € 5.80 per i monopattini;
- € 1.20 per le biciclette muscolari.

L'articolazione tariffaria dovrà obbligatoriamente prevedere agevolazioni, in forma di abbonamento o equivalenti, per favorire l'utenza sistematica e in particolare garantire, attraverso il segmento delle biciclette muscolari, un servizio a basso costo.

In particolare, dovranno essere previsti:

- un abbonamento mensile per le biciclette muscolari che consenta viaggi illimitati di durata massima di 30' ciascuno, a un costo pari a 9,99 €/mese;
- un abbonamento annuale per le biciclette muscolari che consenta viaggi illimitati di durata massima di 30' ciascuno, a un costo di 39,99 €/anno.

Per quanto riguarda le biciclette muscolari, al fine di rendere comparabili le diverse possibili forme di agevolazioni proposte in sede di presentazione della proposta dagli operatori concorrenti, oltre alla tariffa base si precisa che andrà dichiarata la tariffa media pagata da utenti sistematici che effettuano da 20 a 40 corse distribuite entro un periodo di 30 giorni.

Il calcolo della tariffa media si effettua ipotizzando una distribuzione uniforme dell'utenza sistematica per classi di frequenza di utilizzo, per intervalli di 5 corse (i.e. 20-25-30-35-40 corse/mese), e applicando a ciascuna classe la tariffa più conveniente presente nel sistema tariffario proposto e che dovrà essere mantenuta per l'intera durata dell'autorizzazione.

La durata dei viaggi da considerare per effettuare tale calcolo è sempre di 30' per le biciclette muscolari, e di 20' per bici elettriche e devono essere consentiti almeno due prelievi/giorno ovvero minutaggi pari a 60' e 40' rispettivamente per le bici muscolari ed elettriche.

Non sono oggetto di valutazione nella procedura selettiva i livelli tariffari relativi ai monopattini.

L'Operatore autorizzato è libero di offrire, in aggiunta alle tariffe base e alle formule tariffarie dichiarate nella proposta e utilizzate per il calcolo delle tariffe agevolate richieste, formule tariffarie particolari e/o promozionali, sia permanenti che temporanee, al fine di migliorare l'appetibilità dei servizi offerti.

Possono inoltre essere previsti meccanismi premiali/sanzionatori per incentivare comportamenti che facilitino le operazioni di gestione delle flotte e per disincentivare comportamenti irregolari.

La presenza e l'efficacia di tali meccanismi costituiscono elemento di valutazione ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio.

Si ricorda ancora come i meccanismi sanzionatori non potranno contemplare la preclusione alle diverse forme tariffarie offerte, siano esse quelle dichiarate nella proposta per l'attribuzione dei punteggi che successivamente a vario titolo introdotte.

Le tariffe applicate dovranno consentire l'equilibrio economico dell'attività di noleggio e dei connessi obblighi, come dimostrato nel piano economico-finanziario di cui all' Art. 27 da allegare ai documenti da presentare al momento della presentazione della proposta, e potranno essere aggiornate al termine del secondo anno di attività sulla base degli indici ISTAT dei prezzi relativi alla produzione industriale e/o delle eventuali variazioni nell'aliquota IVA applicata.

L'Operatore autorizzato è tenuto a comunicare a Infomobility ogni variazione tariffaria applicata.

L'Operatore autorizzato dovrà essere disponibile a emettere titoli agevolati per particolari gruppi di utenti su richiesta di Infomobility. Le condizioni economiche da riconoscere a fronte di tali richieste saranno concordate tra le parti sulla base del piano economico finanziario presentato e dell'effettivo andamento dell'utenza.

Inoltre, considerato che il Comune di Parma è stato nominato Capitale Europea dei Giovani per l'anno 2027, l'Operatore autorizzato sarà tenuto a prevedere formule tariffarie promozionali dedicate alla fascia di utenza compresa tra 16-25 anni durante l'anno 2027. Le condizioni offerte per operare tale promozione costituiscono elemento di valutazione ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio.

L'Operatore è tenuto a rimborsare gli utenti titolari di abbonamenti con scadenza successiva al termine di validità dell'autorizzazione (es. abbonamenti annuali biciclette muscolari) che non abbiano potuto usufruire pienamente dell'abbonamento.

Art. 20. Agevolazioni per lo svolgimento delle attività

Dato l'interesse pubblico per la disponibilità dei servizi di bike sharing, non è prevista la corresponsione del canone di occupazione del suolo pubblico, né per i veicoli in sharing né per le stazioni di sosta.

Al fine di consentire le operazioni di pronto intervento e ricollocazione dei veicoli in sharing, l'Operatore autorizzato dovrà richiedere a Infomobility il rilascio a titolo oneroso di permessi di

transito e sosta nelle zone a traffico limitato per i mezzi di servizio a ciò destinati secondo le disposizioni del Piano Sosta in vigore nel Comune di Parma.

Art. 21. Sponsorizzazioni e sfruttamento di spazi pubblicitari

24

L'Operatore autorizzato potrà sottoscrivere accordi di sponsorizzazione e/o di valorizzazione degli spazi pubblicitari sui veicoli e su altre eventuali installazioni ove presenti.

In ogni caso tali accordi dovranno essere preventivamente sottoposti a Infomobility che, a suo insindacabile giudizio, potrà o meno autorizzarli ed eventualmente richiedere contropartite economiche in termini di riduzione del contributo corrisposto.

Analogamente, Infomobility S.p.A potrà richiedere di associare al servizio uno sponsor e/o altri messaggi pubblicitari, nel qual caso l'Operatore autorizzato potrà richiedere, con modalità e quantità da concordare tra le parti, un compenso aggiuntivo a fronte dei maggiori costi generati, fatta salva la visibilità dei loghi commerciali dell'Operatore autorizzato.

L'apposizione dei loghi commerciali dell'Operatore autorizzato sui veicoli destinati al servizio è inoltre esentata dal pagamento del C.U.P. ai sensi dell'Art.31 c.5 lett. k del vigente Regolamento per l'Applicazione del Canone Patrimoniale di Autorizzazione.

Art. 22. Sanzioni

In relazione agli obblighi di cui agli articoli precedenti connessi all'autorizzazione all'esercizio dell'attività, fermo il potere di revoca dell'autorizzazione, sono previste le seguenti sanzioni per l'ipotesi di inadempimento:

- a) mancato intervento per la rimozione di veicoli irregolari/vandalizzati nei termini previsti all'Art. 11, € 25,00 (venticinque/00) per ogni episodio rilevato, incrementati di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni periodo di 24 ore di ulteriore ritardo;
- b) mancato intervento per la rimozione dei veicoli dalle zone interessate da manifestazioni pubbliche di cui all'Art. 13 lett.c), € 1000,00 (mille/00);
- c) ritardi nell'avviamento oltre il termine stabilito dall'Art. 12, € 1000,00 (mille/00) per ogni giorno sino a un massimo di 30 gg. trascorsi i quali il contratto sarà risolto per inadempienza;
- d) ritardi nella realizzazione delle stazioni virtuali oltre il termine stabilito dall'Art. 12, € 50,00 (cinquanta/00) per ogni stazione e giorno di ritardo;

- e) giornate con sospensioni o forti limitazioni del servizio dovute a manutenzioni, malfunzionamenti oltre a quanto consentito all'Art. 13 lett. b), € 1000,00 (mille/00) per ogni giorno oltre i 5 e per ogni evento superiore alle 8 ore, con un massimo di 15 episodi oltre i quali il contratto potrà essere risolto per inadempienza;
- f) mancata o parziale effettuazione delle azioni di comunicazione di cui all'Art. 13 lett. a), b), € 3000,00 (tremila/00) per ogni episodio rilevato;
- g) mancato rispetto degli standard minimi di cui all'Art. 9, per ogni giorno di inadempienza e per ogni veicolo mancante € 10,00 (dieci/00);
- h) mancato rispetto della presenza di veicoli nelle 'stazioni hub' di cui all'Art. 8, € 50,00 (cinquanta/00) per ogni stazione/giorno in cui non è stata garantita la presenza di veicoli richiesta. La verifica verrà effettuata su un campione massimo di 500 stazioni 'hub'/giorno estratto casualmente per ogni anno di esercizio dall'elenco di cui all'Art.15 lett. a), cui potranno aggiungersi gli esiti di controlli diretti effettuati da Infomobility;
- i) problematiche relative ai veicoli in servizio quali: difformità dei veicoli rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta o successivamente concordato; presenza di veicoli malfunzionanti; presenza di veicoli non dichiarati nell'anagrafe veicoli di cui all'Art. 10. Tali evenienze saranno riscontrate attraverso specifiche campagne di verifiche di campo effettuate da Infomobility secondo le metodologie ritenute più opportune e sanzionate con € 1000,00 (mille/00) qualora vengano ravvisate difformità o malfunzionamenti su oltre il 10% dei veicoli su un minimo di 20 veicoli verificati;
- j) mancata adozione di provvedimenti a fronte di un eccessivo incremento delle chiusure anticipate dei viaggi (entro 60") a causa di malfunzionamenti, riconosciuto da Infomobility sulla base dei dati di monitoraggio e formalmente comunicato all'Operatore autorizzato, € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni ulteriore mese che non presenti un trend di apprezzabile miglioramento sino al recupero dei valori medi normali;
- k) mancata trasmissione del resoconto mensile e dei risultati dell'indagine di Customer Satisfaction di cui all'Art. 14 lett. c) e d) entro la scadenza dei termini fissati, € 250,00 (duecentocinquanta/00) più € 500,00 (cinquecento/00) per ogni mese di ulteriore ritardo;
- l) mancato rispetto del numero di veicoli previsti nei diversi ambiti dell'area operativa di cui all'Art. 11, € 50,00 (cinquanta/00) per ogni ambito/giorno in cui non è stato garantito il

numero minimo di veicoli previsto. La verifica verrà effettuata su un campione massimo di 500 ambiti/giorno estratto casualmente per ogni anno di esercizio dall'elenco proposto dall'Operatore autorizzato in sede di presentazione della proposta;

- m) mancata consegna delle API (Application Program Interface) nel formato richiesto entro i termini indicati dall'Art. 15, € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

Le inadempienze più lievi saranno oggetto di richiamo ufficiale o diffida.

Le evenienze di cui sopra, con il relativo ammontare delle sanzioni comminate, saranno formalmente comunicate all'Operatore da Infomobility attraverso PEC e, sempre per iscritto, l'Operatore potrà produrre le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento delle contestazioni.

Qualora non pervenisse alcun riscontro o le giustificazioni prodotte non risultassero comprovate e sufficienti a giudizio di Infomobility, la stessa potrà valutare di applicare la sanzione oppure di fornire un ulteriore termine di 5 (cinque) giorni per ottemperare all'inadempimento. In caso di inottemperanza entro tale termine si procederà all'applicazione della sanzione.

Le sanzioni saranno applicate mediante ritenute sul contributo dovuto da Infomobility. Se l'ammontare delle sanzioni risultasse superiore al contributo dovuto, gli importi dovuti saranno prelevati dal deposito cauzionale, con obbligo di reintegro immediato della garanzia anche in caso di escussione parziale, a pena di revoca dell'autorizzazione.

È sempre e comunque fatta salva la possibilità Infomobility di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempienza agli obblighi connessi all'autorizzazione.

Art. 23. Revoca

Infomobility si riserva di determinare la revoca del provvedimento autorizzatorio, oltre agli altri casi previsti dal presente Capitolato, nel caso si verificano le seguenti ipotesi:

- a) accertata non sussistenza dei requisiti di cui al presente Capitolato, ovvero intervenuta perdita degli stessi;
- b) nel caso in cui l'Operatore non provveda ad avviare le attività nel termine indicato dall' Art. 12;

- c) nel caso in cui l'Operatore o non provveda al completo dispiegamento della flotta entro il termine massimo di cui all'Art. 12.

La revoca dell'autorizzazione sarà inoltre disposta nei casi in cui l'Operatore:

- d) compia gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali assunti e non li rimuova in seguito alla diffida preventivamente notificata;
- e) non ottemperi all'obbligo di non discriminazione dell'utenza di cui all'Art. 13 lett. d) ed e);
- f) sospenda il servizio senza che esistano effettive ed accertate cause di forza maggiore;
- g) non vengano superati i limiti massimi delle tariffe previsti all'Art. 19;
- h) utilizzi veicoli carenti dal punto di vista della sicurezza o non conformi alla normativa vigente, o fornisca dichiarazioni o dati non veritieri circa l'età e le caratteristiche della flotta, con particolare riferimento al controllo delle prescrizioni di cui all'Art. 10;
- i) non provveda alla trasmissione dei dati di gestione previsti;
- j) non provveda alla ricostituzione integrale della garanzia fideiussoria escussa anche parzialmente entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla avvenuta escussione;
- k) subisca sanzioni per un valore superiore al 10% del valore complessivo del contratto;
- l) non ottemperi alle norme relative alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni sul lavoro come indicato dall'Art. 32 del presente Capitolato e alle disposizioni sulla previdenza sociale e rispetto dei contratti collettivi di lavoro come indicato all'Art. 33;
- m) comunicazioni e informazioni interdittive di cui all'Art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, comunicate dalla Prefettura anche dopo il rilascio del provvedimento autorizzatorio. In tal caso è prevista una sanzione nella misura del 10% del contributo pubblico per ciascun anno, salvo il maggior danno, come previsto all'Art. 37 del presente Capitolato.

Per ciascuna delle inadempienze sopra indicate Infomobility provvederà ad inviare formale comunicazione di contestazione dell'addebito tramite PEC. Alla contestazione dell'inadempienza l'Operatore autorizzato ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento.

Qualora non pervenisse alcun riscontro o le giustificazioni prodotte non risultassero comprovate e sufficienti a giudizio di Infomobility, la stessa potrà valutare di applicare la sanzione oppure di

fornire un ulteriore termine di 10 (dieci) giorni per ottemperare. In caso di inottemperanza entro tale termine si procederà alla revoca del provvedimento autorizzatorio.

Nei casi di revoca del provvedimento autorizzatorio Infomobility procederà all'incameramento della garanzia fideiussoria e all'eventuale richiesta dei danni conseguenti all'eventuale rinnovazione della procedura e fatta comunque salva la richiesta di risarcimento degli ulteriori danni.

Infomobility si riserva inoltre la facoltà di revocare l'autorizzazione nell'ipotesi di gravi, ripetute e non superabili criticità connesse alla circolazione e alla sosta dei veicoli, senza che l'Operatore autorizzato possa vantare diritti, indennizzi o pretese di sorta.

Resta inoltre fermo il potere di Infomobility di disporre la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'Art. 21-quinquies della legge n. 241/1990.

Nel caso in cui l'Operatore autorizzato receda unilateralmente, sarà facoltà di Infomobility incamerare l'intera garanzia prestata, fatto salvo il diritto alla rifusione dei danni e delle spese sostenute per l'ammontare eventualmente non coperto dalla stessa.

In caso di recesso da parte dell'Operatore autorizzato, quest'ultimo dovrà, in ogni caso, darne comunicazione a Infomobility con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

Art. 24. Nomina dei responsabili

Le parti, all'atto del rilascio del provvedimento autorizzatorio, individuano i rispettivi referenti responsabili per il coordinamento e il monitoraggio delle attività e per l'esecuzione del servizio.

Il Responsabile individuato da Infomobility provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del servizio assicurando la regolare esecuzione da parte dell'Operatore autorizzato, in conformità ai documenti della procedura autorizzatoria.

Nel corso dell'esecuzione del servizio, le parti concorderanno l'adozione di una specifica metodologia da adottare per lo svolgimento delle procedure di controllo e verifica, con particolare riferimento agli obblighi di servizio di cui agli Art. 11, Art. 12, Art. 13 e Art. 14. nonché delle modalità previste per la trasmissione delle segnalazioni e le richieste di pronto intervento.

Art. 25. Ricavi dell'Operatore autorizzato

A fronte del servizio erogato e conto tenuto degli obblighi assunti e delle agevolazioni di cui all'Art. 20, l'Operatore autorizzato può contare sulle seguenti fonti di ricavi:

- a) la riscossione in nome e per conto proprio delle tariffe di utilizzo dei servizi offerti;
- b) la quota concordata con Infomobility degli incassi derivanti da eventuali sponsorizzazioni o sfruttamento di spazi pubblicitari sui veicoli;
- c) l'erogazione da parte di Infomobility di un contributo pubblico massimo di € 114.000 (centoquattordicimila/00) al netto dell'IVA per ognuno degli anni di esercizio concessi, a copertura dei costi di installazione e gestione del sistema, contributo sul quale si applicherà la riduzione offerta dall'operatore in sede di presentazione della proposta.

Le annualità saranno erogate a far data dall'avvio del servizio in rate mensili posticipate previa fatturazione da parte dell'operatore. L'erogazione del contributo pubblico è subordinata al rispetto dell'obbligo di presentazione del PEF aggiornato di cui all'Art. 27 entro i termini previsti nel medesimo articolo.

Al momento del rilascio del provvedimento autorizzatorio verrà comunicato da Infomobility all'operatore il CIG da indicare in fattura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dalle Delibere Anac n. 584 e 585 del 19 dicembre 2023

Infomobility provvederà ad acquisire il CIG ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari sulla Piattaforma dei contratti Pubblici dell'Anac.

Il contributo pubblico è finalizzato al sostegno dell'equilibrio economico dell'attività e non elimina il rischio operativo, che resta integralmente in capo all'Operatore autorizzato.

Il contributo pubblico riconosciuto ha natura di sostegno economico parziale e non configura un corrispettivo contrattuale tipico dei contratti pubblici.

Art. 26. Valore economico stimato dell'autorizzazione

Il valore economico stimato dell'autorizzazione, calcolato ai soli fini informativi e orientativi, come fatturato totale dell'Operatore autorizzato stimato per l'intera durata del servizio, ammonta a euro 5.556.752,00 (cinquemilionicinquecentocinquantaseimilasettecentocinquantadue//00), oltre IVA.

Tale importo è stato desunto sulla base degli incassi diretti e indiretti oltre al contributo pubblico necessario per garantire l'equilibrio economico della gestione e all'esenzione dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico, sommati per i sei anni di durata dell'autorizzazione.

Si precisa che tale stima ha un mero valore indicativo per i concorrenti che si assumono appieno, in caso di ottenimento dell'autorizzazione, l'onere dell'alea economico-finanziaria del servizio in autorizzazione stanti le condizioni precisate da Infomobility nel presente Capitolato.

Art. 27. Piano economico finanziario e contributo pubblico

Il concorrente dovrà presentare il proprio piano economico-finanziario (PEF) riportante i principali fattori sulla cui base è calcolata la sostenibilità economica del servizio offerto, conto tenuto della riduzione dell'ammontare del contributo pubblico posta da Infomobility e proposto al momento della presentazione dell'offerta da parte dell'operatore.

Il PEF dovrà essere asseverato da una società di revisione o da un revisore ufficiale dei conti che attesti la corretta formulazione e l'attendibilità delle previsioni in esso contenute.

Il PEF dovrà in particolare contenere tutte le informazioni rilevanti al fine di operare le verifiche di cui all'Art.28.

Al termine di ciascun semestre di esercizio sarà prodotto dall'Operatore un prospetto di verifica, sempre asseverato da un soggetto revisore, dell'allineamento tra le previsioni del margine operativo lordo (EBITDA) contenute nel PEF presentato al momento della presentazione della proposta e quello ricostruito a consuntivo sulla base, da una parte, dell'eventuale variazione nelle dimensioni delle flotte, dei maggiori/minori tassi di vandalismo subiti rispetto a quanto previsto, dell'indice dei costi alla produzione e di altri eventuali costi insorgenti e, dall'altra, degli incassi effettivi.

Al fine di poter operare le verifiche di cui sopra, il PEF presentato al momento della della proposta dovrà riportare e quantificare tutte le voci di costo e ricavo ritenute a tal fine rilevanti per poter essere assunto come riferimento per le successive analisi inerenti all'equilibrio economico dell'autorizzazione e per la valutazione di eventuali richieste di riequilibrio dell'autorizzazione avanzate dalle parti.

Art. 28. Aggiornamento delle specifiche del servizio e sopravvenienze normative

Le dimensioni delle flotte e le modalità di svolgimento del servizio potranno essere all'occorrenza rivalutate sulla base delle esperienze acquisite e potranno portare a una revisione concordata tra le parti anche in corso di validità del provvedimento autorizzatorio, in particolare laddove dovessero emergere circostanze impreviste e imprevedibili in grado di incidere su questioni di sicurezza, ordine pubblico o decoro urbano, ovvero laddove sia necessario per migliorare i livelli di servizio offerti.

Rientrano in tale fattispecie le variazioni in incremento della flotta richieste da Infomobility di cui all'Art. 9 nonché le eventuali estensioni del servizio di cui all'Art. 18 del presente Capitolato.

Le modifiche sono concordate tra le parti nel rispetto dell'equilibrio economico e dei principi di proporzionalità.

L'impatto delle variazioni delle condizioni di esercizio sull'equilibrio economico dell'autorizzazione sarà valutato sulla base di quanto esposto nel piano economico finanziario prodotto al momento della presentazione della proposta e tradotto in variazioni concordate tra le parti che potranno interessare il corrispettivo di autorizzazione e/o le tariffe e/o gli obblighi di servizio.

In particolare, eventuali modifiche del quadro normativo, di regolazione o di mercato, non riconducibili all'Operatore autorizzato e non prevedibili all'atto del rilascio del provvedimento autorizzatorio e che comportino un impatto significativo sull'equilibrio economico del servizio saranno esaminate nelle modalità di cui sopra al fine di concordare le variazioni necessarie per recuperare tale equilibrio, ovvero per concordare una cessazione anticipata delle attività. In tale ultimo caso l'Operatore autorizzato non potrà vantare diritti, indennizzi e/o pretese di sorta.

Nel caso in cui l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario, misurato dalla variazione dell'EBITA sull'anno precedente, risulti maggiore o eguale al 5% a favore dell'Operatore autorizzato, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio di Infomobility, nelle forme dalla stessa ritenute più opportune, per una quota pari al 40% dei maggiori margini.

Nel caso intercorrano modifiche normative che rimuovano le attuali limitazioni per l'uso del monopattino, e che comportino pertanto una variazione non marginale dei margini operativi, tale quota è fissata nel 60% dell'incremento dell'EBITA.

Art. 29. Copertura assicurativa

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero a Enti, terzi o ad Infomobility, a cose o a persone, sarà senza riserve ed eccezioni a carico dell'Operatore autorizzato.

L'Operatore è tenuto a stipulare e a mantenere efficace per tutta la durata della autorizzazione una polizza di responsabilità civile a copertura dei danni cagionati a terzi per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenti, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell'espletamento delle prestazioni oggetto del servizio.

L'Operatore garantisce Infomobility da eventuali pretese di terzi riferite agli obblighi da essa assunti, ai servizi espletati, ivi compresi danni a cose e a persone, interessi e diritti, sollevando in tal senso l'Ente ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale.

Infomobility è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Operatore durante l'esecuzione del servizio.

L'Operatore autorizzato dovrà esibire almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima dell'avvio del servizio la copertura assicurativa della propria responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro e parasubordinati (RCO) stipulata presso compagnia di assicurazione, pena la revoca dell'autorizzazione.

La polizza dovrà possedere massimale RCT e RCO congruo, almeno pari al minimo di legge.

La polizza di RCT/RCO dovrà contemplare le seguenti estensioni di garanzia:

- a) danni per attività presso terzi
- b) danni da incendio
- c) danni da interruzione o sospensione di attività
- d) danni a cose in consegna e custodia

I rischi non coperti dalla polizza, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico dell'Operatore autorizzato. Dovranno inoltre essere ottemperate le modifiche normative in materia eventualmente sopravvenute senza che l'Operatore autorizzato possa vantare diritti, indennizzi e/o pretese di sorta.

I monopattini, ai sensi dell'Art.75 vices quinquies della L.160/2019 e s.m.i., dovranno essere coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'Art.2054 c.c.

nonché secondo le disposizioni di cui al Titolo X del Codice delle assicurazioni private, d.lgs. 209/2005.

La polizza deve garantire:

- i danni a persone, animali e cose derivanti dalla circolazione, manovra, utilizzo e sosta dei monopattini elettrici;
- i danni causati da malfunzionamenti, difetti tecnici, errata manutenzione o mancato rispetto delle prescrizioni normative relative ai requisiti costruttivi dei dispositivi (in conformità ai requisiti imposti dalla normativa nazionale sulla micromobilità).
- i danni provocati da condotte illecite o imprudenti dell'utente finale durante il noleggio, fatte salve le rivalse eventualmente previste dall'Operatore autorizzato.

33

L'Operatore autorizzato è responsabile dell'apposizione sui monopattini del contrassegno identificativo e dei relativi elementi di riconoscimento previsti dalla legge, nonché della verifica della corretta associazione tra dispositivo e copertura assicurativa obbligatoria.

La polizza sarà mantenuta in vigore per l'intero periodo di durata dell'autorizzazione.

La polizza dovrà risultare in regola con il pagamento del relativo premio per l'intero periodo di durata dell'autorizzazione a tale proposito l'Operatore autorizzato dovrà espressamente impegnarsi a notificare al Responsabile di Infomobility, mediante comunicazione tramite PEC, entro 15 giorni dalla data di scadenza della copertura il certificato rinnovato.

Le condizioni assicurative applicate dovranno essere chiaramente comunicate agli utenti attraverso il Regolamento di servizio e la Carta dei servizi.

In caso di danni arrecati a terzi, l'Operatore autorizzato dovrà darne immediata notizia a Infomobility, fornendo dettagliati particolari. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Responsabile di Infomobility in contraddittorio con i rappresentanti dell'Operatore autorizzato. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti di Infomobility, senza che l'Operatore autorizzato possa sollevare eccezione alcuna.

L'Operatore autorizzato è tenuto a documentare a Infomobility, almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima dell'avvio del servizio, l'adempimento di tali obblighi assicurativi. La presentazione della polizza condiziona il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 30. Garanzia fideiussoria

L'Operatore autorizzato prima del rilascio del provvedimento autorizzatorio deve aver preliminarmente costituito una adeguata garanzia mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore di Infomobility.

L'ammontare della garanzia è pari a 25,00 euro per ogni veicolo della flotta indicata nella proposta. L'importo della garanzia sarà precisato nella lettera di comunicazione del rilascio del provvedimento autorizzatorio.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno con scadenza non inferiore a sei mesi oltre il periodo di durata dell'autorizzazione e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di Infomobility con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata in caso di escussione totale o parziale.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957 comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta di Infomobility.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di Infomobility qualora, in fase di esecuzione del servizio, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Operatore autorizzato. In caso di inadempimento a tale obbligo, Infomobility ha facoltà di revocare il provvedimento autorizzatorio.

Art. 31. Cessione del provvedimento autorizzatorio e dei crediti derivanti

È vietata, da parte dell'Operatore autorizzato, la cessione anche parziale del provvedimento autorizzatorio.

È altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dall'esercizio del servizio oggetto di autorizzazione, nonché di conferire procure all'incasso.

Laddove l'operatore intenda ricorrere alla collaborazione di fornitori terzi dovrà indicarlo nella relazione tecnica specificando le attività che verranno da questi effettuate.

Art. 32. Norme in materia di sicurezza

L'Operatore autorizzato è tenuto all'osservanza delle disposizioni del d.lgs. n.81/2008. Inoltre, dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, dotando tutto il personale destinato a prestare il servizio in oggetto delle necessarie o dovute tutele e cautele.

Eventuali sanzioni per inadempienze derivanti dalle norme di cui sopra sono ad esclusivo carico dell'Operatore autorizzato, salva in ogni caso la facoltà da parte di Infomobility di applicare le sanzioni previste nel presente Capitolato.

L'Operatore autorizzato è tenuto a fornire la seguente documentazione a semplice richiesta di Infomobility: Documento Valutazione dei Rischi (DVR) previsto per l'attività da svolgere, Certificato di idoneità tecnico professionale dei lavoratori, anche eventualmente della ditta subappaltatrice, documentazione attestante la formazione base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro del personale impiegato, ogni altro documento venga richiesto da parte di Infomobility.

Nel caso ci fossero aggiornamenti alla documentazione inviata, gli stessi andranno inviati a Infomobility.

La mancata presentazione entro il termine di 5 (cinque) giorni consecutivi dal ricevimento della richiesta di Infomobility o l'irregolarità della documentazione comporterà la revoca del provvedimento autorizzatorio.

Art. 33. Osservanza delle leggi sul lavoro e sulla previdenza sociale e rispetto dei contratti collettivi di lavoro

L'Operatore autorizzato provvede alla completa osservanza delle norme e prescrizioni legislative e regolamentari dettate in materia di lavoro.

L'Operatore si obbliga inoltre ad applicare le condizioni normative e retributive stabilite dai contratti collettivi di lavoro o dagli usi applicabili alla categoria nella località ove si svolgono le prestazioni oggetto del presente Avviso.

L'Operatore è tenuto a fornire, previa richiesta di Infomobility, tutta la documentazione che la Società riterrà utile alla verifica di quanto sopra, a titolo meramente esemplificativo:

- Visura camera di Commercio;
- Attestato di regolarità contributiva (DURC).
- Elenco nominativi e relativa qualifica dei dipendenti facenti parte del Personale impiegato nel servizio su Parma (con obbligo di rimandarlo aggiornato ogni anno);
- Busta paga del personale impiegato e Contratto Collettivo Nazionale applicato;
- Copia dei permessi di soggiorno in corso di validità oppure ricevuta di rinnovo del personale impiegato.

La mancata presentazione entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta di Infomobility o l'irregolarità della documentazione comporterà la revoca del provvedimento autorizzatorio.

Art. 34. Norme di rinvio

L'Operatore autorizzato è tenuto all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto della normativa generale vigente in materia.

L'Operatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente al provvedimento autorizzatorio e durante l'esecuzione del servizio.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

Art. 35. Responsabilità

Infomobility resta estranea ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'Operatore autorizzato, il quale la manleva da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo che derivi, in qualsiasi momento e modo, da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi estromettendone, di conseguenza, Infomobility.

L'Operatore risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte di Infomobility.

L'Operatore, nell'ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di provvedere a segnalare a Infomobility ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del servizio; in tale quadro l'Operatore autorizzato è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

Art. 36. Rilascio del provvedimento autorizzatorio

All'operatore primo classificato, previa presentazione della garanzia fideiussoria (o polizza assicurativa), sarà rilasciata l'autorizzazione da parte di Infomobility alla gestione del servizio di noleggio in sharing di monopattini e biciclette nel territorio del Comune di Parma. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal rilascio del provvedimento autorizzatorio l'operatore autorizzato è tenuto a depositare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presso il Comune di Parma.

Art. 37. Clausola di legalità

Il provvedimento autorizzatorio sarà revocato immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente al rilascio dello stesso provvedimento, comunicazioni e informazioni interdittive di cui all'Art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una sanzione nella misura del 10% del contributo pubblico per ciascun anno, salvo il maggior danno.

Ove possibile, le sanzioni saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte di Infomobility, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile ovvero escusse dalla cauzione.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Operatore autorizzato si impegna a riferire tempestivamente a Infomobility ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Art. 38. Tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'erogazione del contributo pubblico previsto dal presente Capitolato, l'Operatore autorizzato si impegna a rispettare i principi di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., nei limiti di compatibilità con la natura autorizzatoria del rapporto.

In particolare, l'Operatore autorizzato si obbliga a:

- a) utilizzare uno o più conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, per la gestione dei flussi finanziari relativi al contributo pubblico erogato da Infomobility S.p.A., comunicandone gli estremi identificativi e le generalità dei soggetti delegati ad operare;
- b) effettuare i movimenti finanziari relativi al contributo pubblico mediante strumenti idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni, quali bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti equivalenti;
- c) indicare nelle fatture emesse con cadenza mensile per l'ottenimento del contributo pubblico il CIG;
- d) assicurare che eventuali soggetti terzi coinvolti nell'esecuzione delle attività connesse al presente Capitolato rispettino analoghi principi di tracciabilità, ove applicabili.

Resta inteso che gli obblighi di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai flussi finanziari relativi al contributo pubblico e non si estendono ai rapporti commerciali intercorrenti tra l'Operatore autorizzato e l'utenza del servizio.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dal presente Capitolato, ivi inclusa la sospensione o revoca del contributo pubblico, fatto salvo ogni ulteriore rimedio previsto dalla normativa vigente.

Art. 39. Controversie – Foro competente

Per la soluzione d'eventuali controversie inerenti o conseguenti al provvedimento autorizzatorio, sarà escluso il ricorso ad arbitri e le parti si rivolgeranno unicamente all'autorità giudiziaria ordinaria. Il foro territorialmente competente sarà esclusivamente quello del Tribunale di Parma.

In pendenza della risoluzione di qualsiasi controversia l'Operatore autorizzato non potrà sospendere o ridurre il servizio.

Art. 40. Trattamento dei dati

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che i dati personali forniti dai soggetti partecipanti alla presente procedura, nonché quelli eventualmente acquisiti da Infomobility S.p.A. nell'ambito delle verifiche istruttorie e dei controlli previsti dalla legge, sono trattati da Infomobility S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, per finalità connesse alla gestione della procedura di selezione e valutazione delle manifestazioni di interesse; rilascio del provvedimento autorizzatorio ed eventuale stipula degli atti conseguenti; svolgimento delle attività di verifica, controllo, monitoraggio e vigilanza sull'esecuzione del servizio e adempimento degli obblighi di legge correlati.

I dati personali trattati possono includere dati identificativi, anagrafici e di contatto, nonché i dati contenuti nella documentazione amministrativa prodotta dall'interessato. Possono inoltre essere trattati i dati relativi ai requisiti soggettivi, professionali, tecnici ed economico-finanziari richiesti ai fini del rilascio e del mantenimento dell'autorizzazione. Nei casi espressamente previsti dalla legge, il trattamento può riguardare anche dati relativi a condanne penali e reati, con particolare riferimento alle comunicazioni e alle informazioni interdittive trasmesse dalla Prefettura che incidano sul rilascio o sul mantenimento dell'autorizzazione.

La base giuridica del trattamento è costituita, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento (UE) 2016/679, dall'adempimento degli obblighi di legge cui è soggetta Infomobility S.p.A. nonché dall'esecuzione dei compiti di interesse pubblico connessi alla gestione della procedura autorizzatoria e alle funzioni di verifica dell'esecuzione del servizio. Con specifico riferimento ai dati relativi a condanne penali e reati contenuti nelle comunicazioni e nelle informazioni interdittive, il trattamento è effettuato ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-octies, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Il trattamento è effettuato con strumenti cartacei e informatici, da soggetti autorizzati e istruiti, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza e non eccedenza, nonché con l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali.

Il conferimento dei dati è obbligatorio nella misura necessaria alla partecipazione alla procedura e alla gestione degli adempimenti conseguenti; l'eventuale rifiuto di conferirli comporta l'impossibilità di valutare la domanda o di dare corso agli atti conseguenti.

I dati sono conservati fino alla conclusione definitiva della procedura di selezione e, successivamente, per 10 (dieci) anni in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione. In caso di rilascio, per tutta la durata del rapporto e per ulteriori 10 (dieci) anni dalla cessazione, conformemente al termine di prescrizione ordinaria decennale.

I Dati possono essere comunicati a soggetti esterni operanti in qualità di titolari autonomi del trattamento, quali autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie. I dati personali comuni potranno essere pubblicati nei soli casi in cui tale pubblicazione sia prevista da disposizioni normative in materia di pubblicità, trasparenza e conoscibilità degli atti. In tali ipotesi, la pubblicazione avverrà nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza.


Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, nei limiti e alle condizioni ivi previste, scrivendo a Infomobility S.p.A., all'attenzione del Data Protection Officer al seguente indirizzo e-mail privacy@infomobility.pr.it. Resta ferma la possibilità di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Allegati:
Tavola A
Tavola B

L'Amministratore Unico



Michele Ziveri





Tav.A
Ambiti operativi

- Zona A
- Zona B
- Zone C
- Isole ambientali (6 km/h)
- Parchi e altre zone interdetto



Tav. B
Punti di presa-consegna

- zona A
- zona B
- zone C
- stazioni vecchio sistema BS
- stazioni Zona A attuali
- stazioni integrative Zone C
- rastrelliere
- ★ superstazioni
- rete free floating